

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 21

Adunanza 3 giugno 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PESSINETTO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 655 - 143399/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Pessinetto risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 29 - 11940 del 02/10/1996;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 22 del 20/09/2002, la Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 25/03/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 28/04/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Pessinetto sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 757 abitanti nel 1971; 743 abitanti nel 1981; 667 abitanti nel 1991; 607 abitanti nel 2001, dato che conferma il decremento demografico in atto da tempo;
- superficie territoriale di 532 ettari in territorio di montagna, dei quali 18 con pendenze inferiori ai 5°, 148 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 424 ettari (oltre il 75% della superficie territoriale);
- sistema produttivo: non è parte di *Ambiti di valorizzazione produttiva* previsti dal P.T.C.;

- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Lanzo*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
  - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
  - infrastrutture per la mobilità:
    - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 1;
    - è servito dalla Ferrovia Torino - Ceres;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal torrente Stura di Lanzo, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
    - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, è interessato da una frana non cartografabile e da due crolli di limitate porzioni lapidee;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Pessinetto, con la deliberazione testè citata, propone due modifiche al P.R.G.C. vigente:

- viene individuata un'area destinata ad impianti tecnologici "*It1*" per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque, in fregio al torrente Stura. L'area in questione era già stata individuata dal progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ma non confermata in sede di approvazione del progetto definitivo;
- viene riportata cartograficamente la galleria paramassi sulla S.P. n. 1, in località Cà di Spagna, da realizzarsi a cura della Provincia di Torino, recependo la relativa rettifica di tracciato;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12/06/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 29/05/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono avanzate le seguenti osservazioni, con le quali:

- con riferimento alla proposta di localizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del capoluogo, in zona "ItI", relativamente ai problemi di natura idrogeologica, già evidenziati nella Variante Parziale n. 1/2002, si riscontra che la Variante parziale in esame non è corredata da documentazione geologico-tecnica, contenente una descrizione circa la natura degli accorgimenti proposti per la riduzione del rischio.  
Si richiamano, in proposito, i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77." ;
- con riferimento all'intervento di realizzazione della galleria paramassi lungo la S.P. n. 1, si segnala, diversamente da quanto indicato dalla "Relazione Illustrativa" della Variante, la mancanza di copia della relazione geologico-tecnica redatta dalla Provincia, inerente le opere previste;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Pessinetto, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 25/03/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Pessinetto la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso